

N. 8172 di Repertorio. N. 5831 di Raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di novembre in Torino alla via Pallavicino n. 35, alle ore quindici e minuti venticinque.

Avanti me Dottor Gabriele GILI Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è comparso il signor:

- SPADON Luca, nato a Trieste il 21 ottobre 1987, domiciliato presso la sede dell'ente di cui infra, titolare di codice fiscale dichiaratomi: SPD LCU 87R21 L424H.

Il comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare quanto segue.

Il signor SPADON Luca, nella sua qualità di Presidente della già associazione di promozione sociale di diritto italiano non riconosciuta denominata "**KLUG APS**", in sigla "**KLUG**", con sede in Torino alla via Faà di Bruno n. 2, con numero di codice fiscale 97737620019 e di partita IVA 11616610017, già iscritta al Registro delle APS tenuto dalla Regione Piemonte, nonché iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. TO-1282576 R.E.A., nell'interesse della associazione stessa,

dichiara

essere qui riunita, a seguito di regolare convocazione a mente di statuto, per questi giorno, ora e luogo, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

== modifica dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o RUNTS) e dell'ottenimento della personalità giuridica.

Il signor SPADON Luca verificato, dato atto e richiedendo di far constare:

A) - che sono personalmente presenti tutti gli associati e cioè:

- esso stesso;

- ANISIO Patrizio Costantino Maria, nato a Chieri (TO) il 19 marzo 1980, titolare di codice fiscale: NSA PRZ 80C19 C627N;

- CUNIBERTI Paola, nata a Moncalieri (TO) il 30 marzo 1981, titolare di codice fiscale CNB PLA 81C70 F335U, cittadina italiana;

- DE PAOLI Chiara, nata a Torino il 15 aprile 1984 titolare di codice fiscale DPL CHR 84S55 L219X;

cittadina italiana;

- PAVESE Sara, nata a Gattinara (VC) il 15 aprile 1993, titolare di codice fiscale PVS SRA 93D55 D938 B;

cittadina italiana;

- ROLFO Azzurra Valentina, nata a Torino il 22 febbraio 1980, titolare di codice fiscale RLF ZRR 80B62 L219U, cittadina italiana;

- RASPALDO Alessandro, nato a Bordighera (IM) il giorno 8 novembre 1992, titolare di codice fiscale RSP LSN 92S08 A984B, cittadino italiano;

B) - che è presente l'intero Consiglio Direttivo, nelle persone di:

- esso stesso, quale Presidente;

- ANISIO Patrizio e CUNIBERTI Paola, quali Consiglieri, sopra generalizza-

Registrato a

TORINO II

il 05/12/2023

al n. 52013 Serie 1T

con euro 200,00

ti e domiciliati presso la sede;

C) - che non esiste, non ricorrendone i requisiti per la nomina obbligatoria, un organo di controllo o un revisore;

D) - che tutti gli astanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione;

E) - di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

dichiara valida l'adunanza, ne assume la presidenza a mente di statuto e, comunque, per conferma unanime degli astanti e chiama me Notaio a redigerne relativo verbale a mezzo di atto pubblico.

Il comparente prende la parola ed, iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, espone ai presenti che, al fine di permettere l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche solo RUNTS) a seguito del diniego della trasmigrazione automatica pervenuto da tale Registro, si rende opportuno modificare lievemente, adeguandolo, lo statuto attuale; statuto che, nella versione aggiornata, il comparente mi richiede di allegare al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane, facendo constare il Presidente che lo stesso è già stato inviato agli associati in previsione della odierna assise per eventuali loro chiarimenti e/o integrazioni. I presenti confermano.

Il comparente, quindi, si sofferma brevemente, ma esaurientemente, ad spiegare agli associati le modifiche principali del nuovo testo di statuto; nello specifico:

- la denominazione rimane invariata, tuttavia l'associazione potrà anche ricomprendere nella denominazione stessa l'acronimo "ETS" una volta iscritta nel RUNTS;

- le attività vengono adeguate con riguardo all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., ma sempre in esatta continuazione di quelle già perseguite dall'ente;

- vengono anche ulteriormente adeguati alcuni articoli alle norme ed ai principi inderogabili del D.Lgs. 117/2017;

- la sede e la durata illimitata rimangono invece immutate.

Al fine di permettere l'ottenimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo viene fissato in euro 15.000 (quindicimila); detto importo non è inferiore al patrimonio netto della associazione stessa alla data del 31 (trentuno) ottobre 2023 (duemilaventitre), quale risulta dalla relazione di stima redatta in data 26 novembre 2023 dal dottor GIOVE Giuseppe, nato a Gioia del Colle (BA) il 31 dicembre 1974, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 6305 sez. A, nonché all'Albo dei Revisori Legali al n. 133508 (Decreto Ministeriale del 21 luglio 2004, Gazzetta Ufficiale Suppl. n. 60 - IV serie speciale del 30 luglio 2004); detta perizia, asseverata con giuramento avanti me Notaio in data odierna, si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane.

I membri del Consiglio Direttivo presenti confermano che dalla data a cui si riferisce la perizia ad oggi non sono intervenute modifiche rilevanti nella situazione patrimoniale dell'ente.

Verrà imputato a riserve l'importo corrispondente alla differenza tra il valore

attuale del patrimonio netto dell'associazione ed il patrimonio minimo di dotazione.

Ancora, il Presidente propone che gli attuali Consiglieri continuino fino alla loro naturale scadenza, senza modifiche di sorta dei loro poteri attuali.

Infine, il Presidente propone all'assemblea di non nominare, per il momento, un organo di controllo, asseverando, in conferma con gli ulteriori amministratori presenti, che non sussistono le condizioni in forza delle quali la nomina è richiesta obbligatoriamente per legge.

Quindi il Presidente apre la discussione; nessuno chiede che le proprie dichiarazioni vengano riassunte a verbale o pone eccezioni; così il Presidente mette ai voti, con sistema palese per alzata di mano, le proposte di cui sopra.

Esperate le operazioni di voto, il Presidente medesimo ne accerta il risultato e me ne comunica l'esito dichiarando che l'assemblea, a voti unanimi,

ha deliberato:

- 1) - di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sopra allegato e recettivo di tutte le modifiche proposte ed illustrate dal Presidente ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS e dell'ottenimento della personalità giuridica;
- 2) - di confermare gli attuali amministratori sino alla loro originaria scadenza, senza modifiche di sorta dei loro poteri attuali;
- 3) - di non nominare, per il momento, un organo di controllo;
- 4) - di iscrivere l'associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS;
- 5) - di autorizzare il Presidente ed il Consiglio Direttivo a compiere ogni operazione, anche di natura contabile, necessaria od opportuna a seguito di quanto oggi deliberato, ed anche in ordine alla necessaria pubblicità di legge presso tutti i competenti Enti ed Uffici, senza limitazione alcuna;
- 6) - di autorizzare sin d'ora il Presidente *pro tempore* in carica ad apportare allo statuto tutte quelle modifiche formali e non sostanziali, oppure richieste da inderogabili norme di legge, per permettere all'associazione di iscriversi al RUNTS e di ottenere la personalità giuridica, compiendo ogni atto necessario ed opportuno a tali fini.

Per quanto qui occorrer possa, il signor SPADON Luca, in detta sua qualità, dietro mia interpellanza, mi dichiara che l'associazione non è titolare di beni immobili e/o di beni mobili registrati, né di diritti reali sui medesimi. Atto esente da imposta di bollo a mente dell'art. 82, comma 5, del DLgs 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore quindici e minuti quaranta.

===

Il comparente si dichiara edotto del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dal presente documento ai sensi delle normative in materia di privacy ed antiriciclaggio.

Atto scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona a me fida su pagine sette e principio dell'ottava di fogli due da me letto al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore suddette di chiusura dell'assemblea.

In originale firmati:
Luca SPADON
Dottor Gabriele GILI Notaio,

ALLEGATO "A" AL N. 8172/5831

* * *

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KLUG"

Definizioni e Finalità

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Articolo 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata **KLUG APS**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS). L'associazione potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o RUNTS).

L'associazione "KLUG APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione ha sede in Torino, attualmente alla via Faa di Bruno n. 2; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria, con i quorum propri della modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; in particolare persegue le seguenti finalità di cui alla lettera i) dell'art. 5 del CTS, ossia:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5 del CTS.

Inoltre, l'associazione opera anche per perseguire le lettere: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In particolare, l'associazione si propone di:

- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare fiere, convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;
- promuovere il cinema, la cultura cinematografica in tutte le sue forme, le arti visive, fotografiche, pittoriche e l'arte contemporanea e l'architettura; promuovere il teatro, la danza e la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline cinematografiche, artistiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali e alla comunicazione e ai mass media;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione;
- promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi; documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- realizzare campagne di comunicazione, pubbliche relazioni e ufficio stampa;
- realizzare la valorizzazione del territorio nel suo complesso attraverso la promozione delle più idonee politiche di sviluppo, di marketing al fine di favorire l'attrattività del territorio medesimo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 4

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o

al cinque per cento del numero degli associati.

Si richiamano qui integralmente gli articoli 17 e 18 del CTS.

Associati/e (o Soci/e)

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e sia maggiorenne, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione o in una riunione all'uopo convocata.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi competenti;

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso o scioglimento;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile o appositamente convocata, che deciderà in via definitiva. L'associato incolpato non ha diritto di voto e non viene computato nei quorum.

Patrimonio e Bilancio

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine del conseguimento e del mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo dell'Associazione è di euro 15.000,00 (quindicimila/00); quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si richiama qui integralmente l'articolo 8 del CTS.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Articolo 14

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di cui ai commi precedenti deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.

Organi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c. l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche direttive elettive sono gratuite.

Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

È possibile l'intervento in tutti gli organi mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria o con ogni altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo o il revisore (ove nominati) o almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20 e salvo che inderogabili norme di legge non prevedano diversamente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è indispensabile una maggioranza qualificata pari ai tre quarti degli associati, nel rispetto dell'art. 21 del codice civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Al termine del mandato, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di loro ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da 3 a 9 membri eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4 e nel pieno rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Il Consiglio Direttivo può anche eleggere al suo interno:

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre il bilancio a mente dell'art. 13 del CTS;
5. predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
6. individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
7. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
8. predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
9. all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
10. deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, potendo delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
11. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
12. sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
13. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
14. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
15. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
16. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
17. eseguire tutti gli altri compiti non riservati dalla legge o dal presente statuto ad altro Organi.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a

Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, esclusivamente dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Si richiama qui integralmente l'articolo 9 del CTS.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Tutti i libri sociali possono essere tenuti in formato digitale ove permesso dalla legge.

Articolo 33

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si richiama qui integralmente l'articolo 8 del CTS.

Articolo 34

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Le norme statutarie che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina pro tempore vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

Visto per l'allegazione.

Torino, 29 novembre 2023.

In originale firmati:

Luca SPADON

Dottor Gabriele GILI Notaio.